



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 20 del 23/02/2017

Premesso che la scuola dello "Statuto degli studenti e delle studentesse" emanato con D.P.R. n° 249 del 24/06/1998, accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con Legge n° 176 del 27/05/1991);
premessi anche che la scuola dello Statuto e dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ.ministeriale n° 371 del 02/09/1998).

L'Istituto Superiore Statale "Angela Veronese" di Montebelluna

E M A N A

in ottemperanza alle disposizioni ministeriali di cui sopra, il presente regolamento che disegna un nuovo modello di disciplina sostitutivo di quello previsto dal Regio Decreto del 04/05/1925, n° 653.

Articolo 1. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e che richiede pertanto il rispetto reciproco tra le persone. Gli studenti dovranno manifestare concretamente tale rispetto verso l'istituzione, verso tutte le componenti delle medesime e verso le sue strutture.

Articolo 1. Si configurano come **mancanze lievi**, in ordine a quanto stabilito dall'art. 1 le seguenti:

- a) frequentare irregolarmente le lezioni;
- b) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
- d) mangiare e bere in classe durante le ore di lezione;
- e) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione

Le mancanze lievi di cui alle lettere a-b-c-d-e sono sanzionate dal docente che le rileva o dal Dirigente scolastico con rimprovero e/o ammonizione orale.

Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e convocate le famiglie quando viene reiterato.

Articolo 2. Si configurano come **mancanze gravi**, le seguenti:

- a) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza, i regolamenti per l'utilizzo dei laboratori e delle palestre, disobbedire alle indicazioni fornite dagli insegnanti accompagnatori durante un viaggio di istruzione o visita guidata o comunque non mantenere un comportamento corretto e responsabile durante i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, i soggiorni linguistici e le altre attività connesse ai curricoli e organizzate dalla scuola (stages, ecc)



- b) rovinare attrezzature di laboratorio o materiale vario di proprietà della scuola per negligenza o reiterata disattenzione;
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole e/o messaggi al Capo d'Istituto, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni;
- d) imbrattare le pareti dei locali comuni con parole volgari o frasi ingiuriose o in qualsiasi altro modo;
- e) rovinare suppellettili;
- f) reiterare un comportamento scorretto;
- g) usare apparecchi elettronici (cellulari, tablet, video giochi) durante lo svolgimento delle lezioni;
- h) usare le apparecchiature informatiche dell'Istituto (LIM, PC....) per finalità che non siano didattiche;
- i) uscire dalle classi senza il permesso dell'insegnante.
- l) fumare nell'area scolastica, ivi compresi gli spazzi esterni.

Le mancanze gravi vengono sanzionate con l'ammonizione da parte del Dirigente scolastico e se reiterate con attività da svolgere a favore della Comunità Scolastica dopo le ore di lezione. Se lo studente si rifiuta di ottemperare al provvedimento, la sua mancanza diventa gravissima.

Lo studente che viene sorpreso a fumare nell'area scolastica viene ammonito e sanzionato con attività da svolgere a favore della Comunità scolastica dopo le ore di lezione.

Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e viene comunicato alle famiglie.

Articolo 3. Si configurano come **mancanze gravissime**, le seguenti:

- a) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale Docente e non Docente, dell'Istituzione scolastica;
- b) Compiere atti di vandalismo su cose;
- c) Compiere atti di violenza su persone;
- d) Compiere atti lesivi dell'immagine e della dignità di **soggetti appartenenti alla comunità scolastica** (studenti e personale scolastico tutto) perpetrati mediante internet, apparecchi mobili, servizi di messaggistica, social network **durante l'orario scolastico e al di fuori di esso**.
- e) Spacciare e/o fare uso di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto, negli spazi adiacenti o durante tutte le attività direttamente o indirettamente organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici, settimane bianche, stages, ecc.)
- f) Falsificare la firma dei genitori su giustificazioni e comunicazioni alla famiglia.

Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni e/o con attività da svolgere a favore della Comunità Scolastica dopo le ore di lezione, e in caso di rilevanza penale con denuncia alle autorità competenti. Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e viene comunicato alle famiglie.

In caso di mancanze gravi o gravissime commesse durante attività direttamente o indirettamente organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici, settimane bianche, stages ecc.) il Consiglio potrà deliberare l'esclusione dello studente da altre attività dello stesso tipo, entro l'anno scolastico successivo.

Articolo 4. L'organo collegiale deliberante la sospensione (che non può eccedere i 15 giorni) dello studente dalla comunità scolastica e/o con attività da svolgere a favore della Comunità

	<p>Istituto Magistrale Statale "Angela Veronese" 31044 Montebelluna (TV)</p>	<p>Codice : RDI00 Titolo: Regolamento di disciplina</p>
		Pag. 3 di 3

Scolastica dopo le ore di lezione, è il Consiglio di classe con la sola componente docenti, convocato urgentemente dal Dirigente scolastico il quale stabilisce e delibera l'entità della sanzione disciplinare.

Articolo 5. L'allievo colpito dalle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica può presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla sanzione disciplinare.

Articolo 6. Contro le sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni lo studente può ricorrere all'Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi dell'art. 328 del D.L.vo 297/74.

Articolo 7. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che designa anche un membro supplente;
- un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dal Consiglio d'Istituto, il quale designa anche un membro supplente;
- uno studente eletto nei Consigli di Classe, o nella Consulta, e designato dal Consiglio d'Istituto, il quale designa anche un membro supplente;
- un rappresentante ATA designato dal Consiglio d'Istituto, il quale designa anche un membro supplente.

Le sue competenze sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n°249 del 24/06/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria Superiore".

Articolo 8. Lo studente che abbia commesso mancanze lievi imputabili a comportamento scorretto, o anche mancanze gravi, può chiedere al Consiglio di Classe di convertire la punizione disciplinare in attività da svolgere a favore della Comunità Scolastica.

Articolo 9. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dello studente che li ha procurati.

Articolo 10. Lo studente che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. n°249 del 24/06/1998) può ricorrere all'Organo di Garanzia Provinciale, inoltrando un reclamo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso.

Articolo 11. Del presente regolamento è fornita copia agli studenti.

Articolo 12. A partire dall'anno scolastico 2000/2001 copia del medesimo è fornita a tutti gli studenti all'atto dell'iscrizione.

Articolo 13. E' fatto obbligo a ogni componente dell'istituzione scolastica di rispettare e far rispettare il presente regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosita De Bortoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993